

**STATUTO DELLA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Competence Industry Manufacturing 4.0 s.c. a r.l**

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata, denominata "Competence Industry Manufacturing 4.0 s.c. a r.l.", in forma abbreviata "CIM 4.0 s.c. a r.l.", di seguito richiamata con il termine "Società".
2. La Società, in quanto consortile, non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Torino è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei soci consorziati, di seguito richiamati con il termine "Soci".
3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Articolo 3. Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2035.

2. La Società può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di due terzi dei Soci.
3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di quattro quinti dei Soci.

Articolo 4. Scopo e Oggetto

1. La Società non ha scopo di lucro, bensì consortile ed ha lo scopo di contribuire, a livello locale e nazionale, all'accelerazione del processo di trasformazione di una porzione rilevante del sistema produttivo, proponendosi come polo integrato di riferimento per ciò che riguarda la diffusione di competenze e buone pratiche, anche con azioni di formazione ed esperienze sul campo, in settori tecnologici ed ambiti industriali propri del territorio piemontese e di altre regioni italiane.
2. In specie la Società ha come oggetto:
 - a) la realizzazione di servizi di orientamento e formazione alle imprese inerenti alle direttrici di sviluppo Impresa 4.0,
 - b) la realizzazione di supporto e servizi per l'attuazione di progetti di innovazione inerenti alle direttrici di sviluppo Impresa 4.0,
 - c) lo svolgimento di attività di innovazione industriale e maturazione tecnologica per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business e/o nei modelli di organizzazione del lavoro e di qualità del lavoro derivanti dallo sviluppo,
 - d) attività di adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0 nel settore dell'Advanced Manufacturing (in particolare inerenti a tematiche come l'Additive Manufacturing, il Laser-based Manufacturing, il World Class Manufacturing, con i relativi aspetti inerenti a materiali, Industry Internet of Thing, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Energia, modelli di business), in coerenza con il quadro degli interventi del Piano Nazionale Impresa 4.0.
3. L'attività della Società si rivolge a Soci e terzi sulla base di principi di imparzialità e non discriminazione.
4. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni,

avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 232.000,00 (duecentotrentaduemila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il valore minimo di ciascuna quota da sottoscrivere non può essere inferiore ad Euro 1,00.

Le decisioni di aumento di capitale sociale possono prevedere soltanto conferimenti in denaro.

Il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale spetta ai Soci in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta. I Soci possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano sottoscritte in misura non proporzionale ai conferimenti da ciascuno effettuati.

Ai Soci che sottoscrivono le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano richiesta, spetta un diritto di sottoscrizione a preferenza nella sottoscrizione delle quote non sottoscritte a preferenza dagli altri Soci a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; qualora l'aumento di capitale sociale non venga per intero sottoscritto dai Soci, sia a preferenza che per prelazione delle quote non sottoscritte a preferenza, l'organo amministrativo può decidere di eseguirne il collocamento presso terzi, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea, a' sensi del Codice Civile, dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Soci di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Socio.

Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità nei confronti di terzi

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di

contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.

2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue finalità, senza per questo vedere sorgere la titolarità di alcun credito nei confronti della Società, laddove non sia esplicitamente indicato.
2. I Soci possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, alla Società.
3. E' espressamente escluso qualsiasi obbligo dei Soci di coprire perdite o disavanzi di gestione della Società o di versare contributi, salvi gli impegni espressamente assunti dal singolo Socio.

Articolo 8. Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, secondo i termini di legge di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo, lo richiedano).
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea

ordinaria dei Soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai Soci vengono così ripartiti:
 - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo a disposizione della decisione dei Soci per la destinazione che gli stessi ritengono opportuno adottare.
5. E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o parti del patrimonio durante la vita della Società.

Articolo 9. Requisiti di ammissibilità dei Soci

1. Possono assumere la qualità di Soci soggetti pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali, etc.) e organismi di ricerca.
2. Ciascun Socio che sia soggetto privato esercitante attività di impresa deve rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) non deve essere destinatario di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e non deve aver subito sanzioni, passate in giudicato, sulla base del D.Lgs 231/2001 in ragione di reati contro la pubblica amministrazione;
 - b) deve essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
 - c) deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
 - d) non deve rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dall'Unione Europea;
 - e) deve essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

- f) non deve trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - g) non deve essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;
 - h) deve esercitare una delle attività di cui all'articolo 2195 del codice civile e rientrare nelle Aree dell'Industria 4.0. nelle direttrici di sviluppo inerenti l'utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività (Big Data, Open Data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing), gli analytics (machine learning), l'interazione tra uomo e macchina (interfacce touch e realtà aumentata), la produzione intelligente (manifattura additiva, stampa 3D, robotica, comunicazioni, interazioni machine-to-machine e nuove tecnologie per l'immagazzinamento e l'utilizzo intelligente dell'energia).
3. Ciascun Socio che sia ente pubblico non deve trovarsi in situazione di dissesto o di altra situazione che possa determinare il commissariamento dell'ente.
 4. I Soci che ricadano in più di una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità di tutte le categorie di appartenenza.

Articolo 10. Gradimento per la ammissione dei Soci

1. L'ammissione di nuovi Soci (attraverso cessione delle quote ovvero sottoscrizione di un aumento di capitale) è subordinata alla presentazione di domanda scritta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere tutte le informazioni ritenute opportune per valutare la domanda di ammissione ed in particolare quelle relative ai requisiti di ammissibilità e quelle relative al sostegno destinato alla Società sotto forma di apporti in denaro.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenga sussistenti i requisiti di ammissibilità e l'interesse della Società, propone all'Assemblea l'ammissione del nuovo Socio; in caso contrario comunica al candidato il rigetto della domanda.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei Soci.
4. Le delibere inerenti il rigetto dell'ammissione di un nuovo Socio sono insindacabili e non sono soggette ad impugnazione.

Articolo 11. Recesso

1. E' ammesso il recesso da parte dei Soci previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata o mail pec, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia. Il recesso non può essere esercitato sino al 31 dicembre 2021.
2. In caso di recesso di uno dei Soci, il recedente ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, ma non ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

Articolo 12. Esclusione del Socio

1. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - b) gravi inadempimenti allo Statuto e ai regolamenti della Società;
 - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci riferiti al Socio e all'attività sociale;
 - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei Soci.

3. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Socio della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
4. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, né ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
5. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell' esclusione.

Articolo 13. Trasferimento della partecipazione

1. Fino al 31 dicembre 2021 la partecipazione del Socio non è trasferibile.
2. A partire dal 1 gennaio 2022 la partecipazione è trasferibile a terzi previo gradimento da parte della Società sul soggetto cessionario. Per l'espressione del gradimento si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dai precedenti Articolo 9 e Articolo 10.
3. Nel caso di rifiuto del gradimento, il Socio avrà facoltà di esercitare il recesso dalla Società ai sensi dell'Articolo 11.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente Articolo 13 non si applicano a trasferimenti effettuati dal Socio in favore di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Articolo 14. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o in loro assenza da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è

comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso trasmesso mediante raccomandata, telegramma o mail pec e ricevuto dai Soci almeno quindici giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci nonché siano presenti (ovvero si dichiarino informati sugli argomenti all'ordine del giorno) la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.
5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente può essere assistito da un Segretario di sua scelta ovvero, ove necessario, dal notaio.
6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) e successivamente trascritto nell'apposito libro.
8. Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto nell'Assemblea, e ciò indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale.
9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti dell'Organo di controllo.
11. In tutti i casi in cui il quorum deliberativo è espresso da una frazione e la frazione conduca all'individuazione di una cifra decimale, ai fini della verifica del rispetto del quorum l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore.

Articolo 15. Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea delibera in merito:
 - a) alla nomina e revoca dei componenti Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e alla determinazione dei compensi dei componenti dell'Organo di controllo e del compenso dell'Amministratore Delegato;
 - b) alla nomina e revoca del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione congiunta del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino;
 - c) all'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del bilancio preventivo;
 - d) all'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e) all'approvazione delle strategie di implementazione del programma di attività su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- f) all'esame e monitoraggio dei risultati industriali della Società;
- g) all'ammissione di nuovi Soci e al gradimento sul trasferimento di partecipazioni in entrambi i casi previa proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) all'esclusione di Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- (a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei Soci;
- (b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto e comunque salve:

- (i) le deliberazioni relative agli argomenti di cui alla lettera d) (*"approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione"*), g) (*"ammissione di nuovi Soci e al gradimento sul trasferimento di partecipazioni in entrambi i casi previa proposta del Consiglio di Amministrazione"*) e h) (*"esclusione di Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione"*) del precedente comma 1 del presente Articolo 15 per cui è richiesta la maggioranza di due terzi dei Soci; e
- (ii) le deliberazioni di cui alla lettera e) (*"approvazione delle strategie di implementazione del programma di attività su proposta del Consiglio di Amministrazione"*) del precedente comma 1 del presente Articolo 15 per cui è richiesta sempre la maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo 16. Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- a) qualsiasi modifica dello statuto della Società;
- b) eventuali aumenti del capitale sociale da richiedere ai Soci;
- c) scioglimento e liquidazione volontaria della Società;

- d) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
 - e) proroga della durata della Società;
 - f) fusione, scissione, trasformazione della Società;
 - g) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera validamente su tutte le materie con il voto favorevole di due terzi dei Soci, salvo che per la deliberazione sub d) (*"nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi"*) del precedente comma 1 del presente Articolo 16, per la quale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Soci e per la deliberazione sub c) (*"scioglimento e liquidazione volontaria della Società"*) per la quale sarà richiesto il voto favorevole di quattro quinti dei Soci.

Articolo 17. Decisione dei Soci mediante consultazione scritta

Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno ricorrere alla consultazione scritta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, formula ed invia a tutti i Soci, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai componenti dell'Organo di controllo detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) recante una descrizione degli argomenti in discussione nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, deve inoltre indicare il termine della risposta che non deve essere inferiore a otto giorni e non superiore ai venti giorni e che decorre dall'invio della proposta.

Con l'arrivo delle risposte da tutti i Soci la consultazione è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui sopra.

I Soci devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dall'organo amministrativo tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica con conferma di ricezione.

Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni. Le decisioni

giunte fuori termine s'intendono come non pervenute.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, a tutti i Soci (con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica con conferma di ricezione), agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché, se nominati, ai componenti dell'Organo di controllo.

La suddetta comunicazione deve essere trascritta tempestivamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata; l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati tra gli atti della Società.

Articolo 18. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre a dieci membri, incluso il Presidente e il Vice-presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei alla Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato, è gratuita, salvo il rimborso delle spese.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi:
 - a) nomina, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato e gli delega i poteri nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;
 - b) delibera sulla proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea;

- c) redige il progetto di bilancio preventivo e consultivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - d) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche e ai Regolamenti stessi, salvi i Regolamenti o le modifiche che siano adottate dall'Assemblea;
 - e) nomina i componenti del Comitato di Consulenza e degli altri Comitati della Società;
 - f) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente.
3. Sono comunque riservate alle competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti delibere:
- a) approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) approvazione di proposte di modifica delle linee di indirizzo e del piano di implementazione del programma di attività della Società da sottoporre all'Assemblea;
 - c) approvazione delle modalità attuative delle linee di indirizzo e le strategie di implementazione;
 - d) approvazione dei regolamenti della Società;
 - e) approvazione di investimenti che prevedano impegni di spesa, per singola operazione, di valore superiore al limite determinato dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) apertura di sedi secondarie, filiali e/o sedi secondarie della Società in Italia e/o all'estero;
 - g) qualsiasi cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsivoglia tipo, concernenti beni mobili o immobili della Società il cui valore ecceda, per singola operazione, Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

- h) assunzione di indebitamento nei confronti di terzi per importi superiori, per singola operazione, ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - i) concessione di garanzie e/o rilascio di fidejussioni a favore di terzi per importi superiori, per singola operazione, ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - j) stipula di contratti passivi di durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi e/o che comportino impegni di spesa a carico della Società in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) approvazione e modifica della remunerazione e dei piani di incentivazione dell'Amministratore Delegato e dei dirigenti della Società;
 - l) proposte di delibere di competenza dell'assemblea straordinaria;
 - m) assunzione e licenziamento di dirigenti della Società;
 - n) stipula di contratti tra la Società e Parti Correlate allo stesso (intendendosi per "Parti Correlate" i seguenti soggetti: amministratori e dirigenti della Società, stretti familiari e entità nelle quali uno dei predetti soggetti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, così come definiti ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche ed integrazioni);
 - o) trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Torino.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno tre dei suoi membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, telefax,

telegramma o mail. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione

6. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo per quando diversamente stabilito dal presente Statuto e salvo per le delibere di proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea per le quali sarà richiesto il voto favorevole di sette/decimi dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del Vice-presidente.
8. Ogni delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione delle di proposte di modifica delle linee di indirizzo e del piano di implementazione delle attività della Società di cui alla lettera b) del precedente comma 3 e all'approvazione delle modalità attuative delle linee di indirizzo e le strategie di implementazione di cui alla lettera c) di cui al precedente comma 3 dovrà avere il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di voto sfavorevole il Presidente o il Vice-presidente dovranno dare motivata giustificazione; i consiglieri che vogliano riproporre la questione al Consiglio di Amministrazione dovranno preventivamente sottoporre (o se del caso risottoporre) la proposta al Comitato di Consulenza e la questione potrà essere nuovamente sottoposta al Consiglio solo ove il Comitato di Consulenza abbia dato parere favorevole ed in tal caso la delibera potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in assenza del voto favorevole del Presidente e del Vice-presidente, a condizione che l'approvazione avvenga con il voto favorevole di almeno sette consiglieri.
9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
12. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e i componenti rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea al fine di rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19. Amministrazione mediante consultazione scritta

A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, in alternativa alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, può ricorrere alla consultazione scritta.

Qualora ciò avvenga, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, formula ed invia a tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai membri dell'Organo di controllo detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) recante una proposta di decisione e le sue ragioni nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

Il Presidente, o chi momentaneamente ne fa le veci, deve inoltre indicare il termine della risposta che non deve essere inferiore a otto giorni e non superiore ai quindici giorni e che decorre dall'invio della proposta.

Con l'arrivo delle risposte da tutti gli amministratori la consultazione è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui sopra.

Gli amministratori devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica con conferma di ricezione.

Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni. Le decisioni giunte fuori termine s'intendono come non pervenute.

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole più sopra previsto per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, a tutti gli amministratori (con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica con conferma di ricezione) e, se nominati, ai membri dell'Organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente, a cura del Presidente, nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati tra gli atti della Società.

Articolo 20. Presidente e Vice-presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

- d) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) vigila che l'attività della Società sia conforme alle finalità della Società.
3. Il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le medesime funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. La firma del Vice-presidente costituisce attestazione dell'assenso o impedimento del Presidente. Al Vice-presidente trova applicazione quanto previsto al precedente comma 1 del presente Articolo 19.

Articolo 21. Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un Amministratore Delegato, determinando il compenso, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 22. Comitato di Consulenza

1. Il Consiglio di Amministrazione istituirà un Comitato di Consulenza composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri con poteri di dare indicazioni e formulare proposte non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito alle strategie della Società e in merito ad altre questioni che possono essergli sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Comitato di Consulenza dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di riferimento delle comunità internazionali scientifica e tecnologica e del mondo industriale e professionale, che siano altamente qualificate e con esperienza in settori rilevanti nelle direttrici di sviluppo di Industria 4.0, e riconosciute come autorità in questi

settori. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

3. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Consulenza sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. I pareri del Comitato di Consulenza hanno natura consultiva e pertanto non sono vincolanti, ma il Consiglio di Amministrazione dovrà giustificare l'eventuale scostamento dalle indicazioni del Comitato di Consulenza.

Articolo 23. Altri comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare le idee proposte da imprese esterne alla Società o da Soci, si avvarrà di una consulenza rilasciata:
 - a) da un Comitato Scientifico incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di innovazione (Fase 1);
 - b) da un Comitato Industriale incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di maturazione tecnologica (Fase 2);
 - c) da un Comitato Finanziario incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di finalizzazione (Fase 3).
2. I componenti del Comitato Scientifico, del Comitato Industriale e del Comitato Finanziario saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta in funzione delle idee proposte e delle relative competenze, all'interno di albi di esperti formati dal medesimo Consiglio di Amministrazione sulla base di indicazioni dei Soci ed eventualmente integrati da nominativi autonomamente individuati dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che le caratteristiche dell'idea proposta richiedano competenze particolari che non si rinvengono nei nominativi contenuti negli albi il Consiglio di Amministrazione provvederà a reperire esperti esterni. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito per gli esperti indicati dai Soci salvo il rimborso delle spese. Eventuali esperti esterni saranno remunerati secondo gli specifici accordi assunti con la Società. La scelta dei componenti dei Comitati sarà effettuata in modo da evitare la sussistenza di potenziali conflitti di interessi. I

compiti, e le modalità di funzionamento dei Comitati sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Con riferimento a specifiche esigenze il Consiglio di Amministrazione può formare Comitati con composizione mista delle competenze presenti nel Comitato Scientifico, Industriale e Finanziario.

3. Le valutazioni dei Comitati hanno natura non vincolante, ma il Consiglio di Amministrazione dovrà giustificare l'eventuale scostamento dalle indicazioni dei Comitati.

Articolo 24. Organo di controllo

1. L'attività della Società sarà controllata da un Organo di controllo collegiale secondo quanto previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile, composto da tre membri, tra i quali un Presidente e due componenti effettivi, oltre a due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci anche fra estranei alla Società.
2. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti dell'Organo di controllo dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, II comma del Codice Civile.
3. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti e verifica la regolarità della gestione contabile della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
5. Le adunanze dell'Organo di controllo potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
6. Salvo diversa disposizione di legge o dell'Assemblea dei Soci, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'Organo di controllo.

7. La revisione legale dei conti potrà essere affidata dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, a un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, e l'Assemblea determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 25. Liquidazione e scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà essere assunta con una maggioranza di quattro quinti dei Soci.
2. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci.
3. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli della Società.

Articolo 26. Foro competente

1. Per tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Articolo 27. Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società consortili.

Torino, lì 14 dicembre 2020.

F.to: Andrea GANELLI

OMESSO VERBALE E ALLEGATO A

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 - 4 - 5 del D.LGS. n. 82/2005.